



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 comma 1, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.94 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento recante il disciplinare di comportamento per gli allievi/e dei corsi ordinari della Scuola Superiore Meridionale;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento recante il disciplinare di comportamento per gli allievi/e dei corsi ordinari della Scuola Superiore Meridionale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**REGOLAMENTO RECANTE IL DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTO  
PER ALLIEVI/E DEI CORSI ORDINARI DELLA SCUOLA SUPERIORE  
MERIDIONALE**

**(Approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 94 del 18/12/2023)**

## Sommario

<b>Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione -.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2– Norme di condotta – .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Tutela della persona - .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Tutela del patrimonio - .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Norme di sicurezza antincendio – .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Strutture residenziali - .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Assegnazione delle camere - .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Consegna delle chiavi – .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Uso delle camere – .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 – Ospiti esterni e accesso alla residenza –.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 – Uso degli spazi comuni – .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 – Servizio ristorazione -.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13 – Servizio lavanderia-.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14 – Spazi esterni - .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 15 – Rappresentanti delle residenze -.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 16 – Feste autorizzate-.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 17 – Attività sportive e ricreative - .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 18 – Aule computer e servizi di rete – .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 19 – Assicurazione - .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 20 – Fondo per le attività culturali e ricreative - .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 21 – Responsabilità – .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 22 – Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore .....</b>	<b>7</b>

### **Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione -**

1. La Scuola Superiore Meridionale realizza il carattere residenziale e collegiale, come enunciato all'art. 1, comma 5 dello Statuto attraverso l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali o nelle strutture collegiali esterne, nonché attraverso l'organizzazione di servizi che garantiscano la collegialità quale caratteristica della formazione degli allievi dei corsi ordinari presso la Scuola.
2. Il presente regolamento si applica alle strutture collegiali e conviviali ad uso degli allievi ordinari della Scuola.

### **Art. 2– Norme di condotta –**

1. Gli allievi sono tenuti ad assumere un comportamento consono ad una convivenza civile nei confronti degli altri allievi, del personale della Scuola e del personale delle ditte appaltatrici di servizi presso la Scuola.
2. La condotta di ogni allievo, anche fuori dai locali della Scuola, deve rispettare il decoro dell'istituzione, le persone e i beni della Scuola. Gli allievi devono evitare comportamenti che possano disturbare lo studio e il riposo, in particolar modo tra le ore 22:00 e le ore 7:00.
3. Sono proibiti, in ogni circostanza, i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria ed altrui.
4. Nelle camere e nei locali di uso comune vige il divieto di fumo.
5. Trovano applicazione, altresì, le norme del Codice di Condotta approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 22 del 15/05/2023, nonché le norme del Codice Etico della Scuola approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 68 del 25/09/2023.

### **Art. 3 – Tutela della persona -**

1. Sono proibiti i comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, fondati sulla discriminazione di genere, di appartenenza etnica, di religione e di opinioni politiche. Chi ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del verificarsi di atti di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione alle strutture allo scopo individuate dalla Scuola.
2. Ove la legge non imponga l'obbligo di denuncia, la Scuola si impegna al riserbo nella trattazione dei singoli casi. E' vietata la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della legislazione vigente, fatti salvi i casi di uso terapeutico consentiti dalla legge e autorizzati dalla Scuola.

### **Art. 4 – Tutela del patrimonio -**

1. Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola e di terzi. E' vietato introdurre nei locali della Scuola animali. E' vietato introdurre nei locali della Scuola o detenere armi, sostanze esplodenti nonché altre sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio. E' vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso e medicinali. È vietato esporre vasi o oggetti dalla finestra della propria camera, salvo previa autorizzazione dal competente ufficio tecnico. E' vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga. E' vietato alterare la disposizione degli arredi degli

immobili della Scuola, salvo il collocamento di poster o di quadri purché avvenga in maniera tale da non danneggiare pareti e mobili. E' vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.

#### **Art. 5 – Norme di sicurezza antincendio –**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla prevenzione degli incendi, la residenza è equiparata a una struttura alberghiera e valgono, per questo, tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia. In caso di emergenza, gli occupanti delle camere dovranno attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali. E' vietato danneggiare, manomettere o rendere, anche temporaneamente, inservibili gli impianti antincendio. All'interno delle camere della Scuola è vietato l'uso di dispositivi come fornelli o stufe, ferri da stiro, scaldavivande, comunque alimentati.

#### **Art. 6 – Strutture residenziali -**

1. La Scuola garantisce l'alloggio gratuito ai propri allievi ordinari negli immobili a ciò deputati, di proprietà o in uso alla Scuola.

2. La decorrenza per l'utilizzo delle strutture residenziali va dal 1° di ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo. Il servizio viene sospeso durante il mese di agosto e durante i periodi di vacanza stabiliti dal calendario accademico, salve diverse disposizioni assunte di volta in volta dai competenti Organi accademici.

#### **Art. 7 – Assegnazione delle camere -**

1. Le camere sono assegnate agli allievi del corso ordinario e, nel caso in cui vi sia disponibilità e per il tempo strettamente necessario al reperimento di un alloggio autonomo, agli allievi dei corsi di dottorato della Scuola.

2. L'assegnazione e la riassegnazione delle camere è effettuata dall'Amministrazione della Scuola. Gli allievi ordinari ricevono in consegna le camere e ne sono responsabili personalmente; le camere sono personali e ne è vietata la cessione, anche temporanea, a terzi a qualsivoglia titolo. Gli allievi si impegnano a mantenere e a lasciare le camere nelle stesse condizioni in cui sono state ricevute, salvo la naturale usura. Gli allievi ordinari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'ufficio tecnico della Scuola eventuali guasti o anomalie delle strutture, degli impianti e degli arredi. Alla fine del periodo di soggiorno gli allievi ordinari devono comunicare al predetto ufficio, con almeno tre giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intendono lasciare l'alloggio in modo da consentire la verifica del suo stato. Qualora sia constatata l'esistenza di danni, si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Consegna delle chiavi –**

1. Agli assegnatari delle camere viene personalmente consegnata la chiave o card di accesso; tale chiave o card è incedibile e ne è vietata la riproduzione per qualsiasi finalità. I casi di smarrimento o furto della chiave devono essere tempestivamente segnalati all'ufficio tecnico della Scuola.

2. Il competente ufficio tecnico della Scuola dispone degli originali delle chiavi di tutte le camere della residenza. Gli assegnatari dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico della Scuola e riconsegnare le chiavi in caso intendano lasciare la residenza per un periodo superiore alle ventiquattro ore e, comunque, in ogni occasione nella quale egli non pernotti nel collegio.

#### **Art. 9 – Uso delle camere –**

1. Gli assegnatari si impegnano ad usare le camere solo per i fini propri della stessa. Il servizio di gestione della residenza fornisce la biancheria di corredo delle camere e dei bagni di pertinenza secondo i tempi e le modalità stabilite nel relativo capitolato di affidamento. Il servizio di pulizia delle camere è effettuato secondo le modalità previste nel predetto capitolato. E' previsto il riordino

del letto solo in occasione del cambio della biancheria. Il personale preposto alla gestione dei servizi potrà accedere alle camere ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per interventi di manutenzione o per verificare lo stato di mantenimento dei locali e assicurare il normale svolgimento della vita collegiale.

2. Fatti salvi i casi di evidente emergenza, gli interventi di cui al comma precedente verranno eseguiti a seguito di congruo preavviso e sempre nel rispetto della riservatezza degli allievi. Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali avrà libero accesso alle camere degli allievi ordinari nei limiti dell'espletamento del servizio. Gli assegnatari delle camere possono richiedere eccezionalmente il rinvio di un intervento di pulizia in casi di comprovata necessità.

#### **Art. 10 – Ospiti esterni e accesso alla residenza –**

1. A tutti gli allievi ordinari della Scuola è garantito libero accesso alla residenza entro l'orario di apertura degli stessi. Le visite agli allievi da parte di ospiti sono consentite dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Gli allievi ordinari si impegnano a far rispettare il presente regolamento e si assumono ogni responsabilità per il comportamento tenuto dai propri ospiti. Gli ospiti potranno accedere alla residenza previa identificazione mediante esibizione al personale di portineria di un documento di riconoscimento. I dati relativi agli accessi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 11 – Uso degli spazi comuni –**

1. Gli allievi ordinari possono fare uso degli spazi comuni situati all'interno della residenza. Gli arredi e la strumentazione presenti negli ambienti comuni non devono subire variazioni di posizione, tranne quelle temporanee connaturate all'utilizzo. Nei frigoriferi presenti ai piani possono essere contenuti solamente alimenti in confezione integra. Gli allievi sono tenuti ad etichettare con il proprio nome i prodotti ivi conservati.

#### **Art. 12 – Servizio ristorazione -**

1. Il servizio di prima colazione, il servizio di mensa, per il pranzo e per la cena, è organizzato presso un'unica sede. La Scuola si riserva la facoltà di apportare cambiamenti all'assetto organizzativo del servizio di cui al presente articolo in funzione dell'evoluzione edilizia della Scuola.

2. Il regime alimentare è uguale per tutti, salvo il caso in cui un allievo abbia bisogno di seguire, per riconosciuti motivi di salute o di religione, un regime dietetico specifico. Per favorire ed incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, basato sulla comunicazione docenti allievi, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire della mensa, pagando una tariffa fissata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 – Servizio lavanderia-**

1. La Scuola assicura un servizio di lavanderia e stireria secondo modalità stabilite nel capitolato di affidamento. Sono, inoltre, messe a disposizione degli allievi, all'interno della residenza o nelle immediate vicinanze, zone lavanderia e stireria con macchine lavasciuga. Non è consentito stendere biancheria personale dalle finestre.

#### **Art. 14 – Spazi esterni -**

1. In funzione dell'evoluzione edilizia della Scuola, questa si riserva la facoltà, laddove possibile, di assicurare la presenza di appositi spazi per cicli e motocicli.

2. Sono ammessi a tali spazi solo i mezzi degli allievi ordinari provvisti dell'apposita targhetta identificativa fornita dalla Scuola. Le biciclette non dovranno stazionare in luogo diverso dagli appositi spazi di cui al comma precedente.

#### **Art. 15 – Rappresentanti delle residenze -**

1. Per una partecipazione attiva degli allievi alla gestione dei collegi è prevista l'elezione di un rappresentante per la residenza. L'elezione di tale rappresentante avviene con cadenza annuale in seno all'assemblea degli allievi. Tale rappresentante si assume il compito di agevolare i rapporti degli allievi ordinari con la Scuola e può essere considerato a tutti gli effetti portavoce di questi ultimi. Essi sono inoltre tenuti a segnalare agli organi della Scuola le eventuali infrazioni al presente regolamento e devono collaborare all'accertamento delle responsabilità annesse.

#### **Art. 16 – Feste autorizzate-**

1. E' consentita l'organizzazione di feste nei locali della residenza, qualora siano disponibili e previa autorizzazione del Rettore della Scuola. A tal fine gli allievi organizzatori presentano, almeno quindici giorni prima della data prevista per lo svolgimento della festa, apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento della festa e del numero previsto dei partecipanti, che dovrà essere limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza. Gli allievi organizzatori saranno ritenuti responsabili del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati a beni e attrezzature della Scuola, nonché del ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, ecc.).

#### **Art. 17 – Attività sportive e ricreative -**

1. La Scuola mette a disposizione degli allievi strumenti musicali collocati nella residenza. In funzione dell'evoluzione edilizia della Scuola, questa si riserva la facoltà di mettere a disposizione in prossimità della residenza un servizio palestra, a cui gli allievi potranno accedere unitamente a docenti, ricercatori e personale dirigente e tecnico – amministrativo della Scuola.

#### **Art. 18 – Aule computer e servizi di rete –**

1. La Scuola fornisce agli allievi ordinari la disponibilità di appositi locali dotati di computer collegati in rete. In ogni caso, l'accesso alla rete avviene previo accreditamento secondo la normativa vigente in materia e comporta la personale responsabilità sul corretto utilizzo.

#### **Art. 19 – Assicurazione -**

1. Gli assegnatari di alloggio della Scuola sono assicurati contro gli infortuni che possano verificarsi nell'ambito della residenza, e in generale nel contesto di tutte le attività della Scuola, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con polizze assicurative all'uopo stipulate dalla Scuola. La Scuola, oppure il gestore della residenza per le strutture gestite mediante esternalizzazione del servizio, non risponde dei furti che gli allievi dovessero subire all'interno della struttura, né per i danni volontariamente cagionati dagli allievi nei confronti di altri allievi o di terzi.

#### **Art. 20 – Fondo per le attività culturali e ricreative -**

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione autorizzatorio, si riserva la facoltà di destinare apposite risorse per iniziative a carattere culturale, formativo, sportivo e ricreativo da realizzarsi sotto la diretta responsabilità degli allievi individuati dall'Assemblea degli Allievi. Le decisioni sulla ripartizione delle risorse sono assunte dall'Assemblea degli Allievi; la Scuola si riserva peraltro di valutare la compatibilità delle iniziative proposte con gli scopi statutari dell'ente, e in generale con la normativa vigente. La gestione amministrativa e contabile del fondo per le attività di cui al presente articolo è effettuata dall'Amministrazione della Scuola.

### **Art. 21 – Responsabilità –**

1. Fermi restando i diversi profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, i comportamenti in violazione delle prescrizioni o dei divieti previsti dal presente regolamento hanno rilevanza disciplinare. L'autore del danno è tenuto a risarcirlo secondo le norme civilistiche; qualora la Scuola sia condannata ad una sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento del danno cagionato a terzi, essa si rivarrà sull'autore del danno. La Scuola può richiedere il risarcimento anche mediante reintegrazione in forma specifica.

### **Art. 22 – Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono sospensivamente condizionate all'acquisizione, ristrutturazione e messa in esercizio di spazi propri destinati alle finalità del presente atto.

2. Nelle more dell'acquisizione, ristrutturazione e messa in esercizio di spazi propri all'uopo destinati, il servizio di residenzialità degli allievi ordinari della Scuola Superiore Meridionale è demandato all'affidatario del relativo servizio e si svolge presso le strutture residenziali messe a disposizione dal medesimo. Tale servizio di residenzialità è disciplinato dall'allegato regolamento che ne forma parte integrante del presente atto.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola.